

del 2li Ottobre 2023

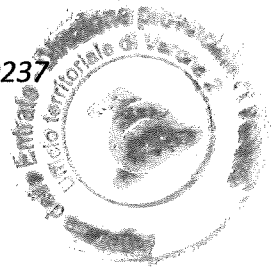


Associazione "Villaggio della Speranza" ONLUS

P.le Kennedy, 14 - 37063 Isola della Scala (VR) C.F. 93276310237

E-mail: villaggiodellassperanza2017@gmail.com

www.villaggiodellassperanzaonlus.com



Verbale dell'Assemblea Straordinaria del 2 Ottobre 2023 dell'Associazione "VILLAGGIO DELLA SPERANZA" ODV

Oggi, lunedì 2 ottobre 2023, alle ore 19.00, presso il Centro NOI di Isola della Scala (Vr) in Viale della Rimembranza n. 2, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione "Villaggio della Speranza" ODV con il seguente O.d.G.:

1. Approvazione delle modifiche allo Statuto Sociale per recepire le integrazioni richieste dall'Ufficio della Regione Veneto del RUNTS con lettera del 02/08/2023 ai fini della iscrizione nel medesimo registro.

2. Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'assemblea la Presidente dell'Associazione sig.ra Barbara Beltrame, che chiama a fungere da segretaria la sig.ra Claudia Tinto, che accetta. La Presidente, constatata la presenza in proprio di n. 27 soci e di n. 12 per delega, per un totale di n. 39 soci e precisamente:

1. Aldegheri Pierangelo, 2. Beltrame Barbara, 3. Bissoli Giorgio, 4. Bissoli M.Rita, 5. Bonfante Silvia, 6. Boschi Giovanni, 7. Boschi Maria, 8. Canazza Gabriele, 8. Corezzola Laura, 9. Ferrari Nicola, 10. Franzini Giuseppe, 11. Fiorini Emiliano, 12. Gabrieli Maria, 13. Ghirigato Tiziano, 14. Guarnieri Mario, 15. Lipiso Loredana, 16. Lorenzetti Filippo, 17. Minozzi Stefano, 18. Mirandola Anna, 19. Perinelli Simonetta, 20. Rodegheri Maurizio, 21. Rossetto Daniela, 22. Scappini Giovanni, 23. Sempreboni Argene, 24. Soave Barbara, 25. Tinto Claudia, 26. Vesentini Demis, 27. Zenti Gaetano, 28. Bertoldi Maria con delega a Zenti Gaetano, 29. Boschi Marianna con delega a Boschi Giovanni, 30. Boron Marcella con delega a Rossetto Daniela, 31. Brentegani Maria Grazia con delega a Aldegheri Pierangelo, 32. Ferrari Anna con delega a Lipiso Loredana, 33. Ghirardo Giuliano con delega a Corezzola Laura, 34. Ghirigato Lorenzo con delega a Ghirigato Tiziano, 35. Lanza Maddalena con delega a Sempreboni Argene, 36. Malacchini Luigi con delega a Ferrari Nicola, 37. Perinelli Marina con delega a Perinelli Simonetta, 38. Soave Luciano con delega a Gabrieli Maria, 39. Zenti Eleonora con delega a Bonfante Silvia,

dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione del primo punto dell'O.d.G., la Presidente espone all'Assemblea che è necessaria una revisione dello Statuto Sociale per recepire le integrazioni richieste dall'Ufficio della Regione Veneto del RUNTS con lettera del 02/08/2023 prot. n. 414005 ai fini della iscrizione nel medesimo registro.

Dopo una breve discussione, lo Statuto con le suddette integrazioni debitamente recepite viene posto ai voti e viene integralmente approvato all'unanimità dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, così come da allegato al presente verbale che ne costituisce parte integrante.

Nessun altro chiedendo parola e non essendoci altro da deliberare, l'Assemblea Straordinaria viene chiusa alle ore 20,15 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Isola della Scala, 02/10/2023

La Presidente

Barbara Beltrame

Barbara Beltrame

La Segretaria

Claudia Tinto

Claudia Tinto

Regio all'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VIGILANZA
a data del timbro a calendario posto a lato
Aut Privati Serie 3 N.
Liquidati e

1852 del 02/10/23

Esente da versamenti
art. 117/2017
Oltro



STATUTO Associazione "VILLAGGIO DELLA SPERANZA" ODV

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

ART. 1 (Denominazione)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del *Codice civile* e relative disposizioni di attuazione, una *Associazione* non riconosciuta avente la seguente *denominazione*:

"VILLAGGIO DELLA SPERANZA" ODV, da ora in avanti denominata "*Associazione*".

L'acronimo ODV o ETS e la locuzione "Ente del Terzo Settore" potranno essere inseriti/e nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore una volta operativo.

L'Associazione utilizzerà in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo «ONLUS» o la locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale», finché non iscritta al Registro Unico del Terzo Settore.

ART. 2 (Sede)

L'Associazione ha sede legale in ISOLA DELLA SCALA (VR) - piazzale Kennedy, n. 14.

Con deliberazione del proprio Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove. Con delibera dell'Assemblea Soci potrà essere variata la sede legale, senza che ciò costituisca modifica statutaria.

ART. 3 (Durata)

L'Associazione ha durata fino al 31/12/2060.

L'Assemblea straordinaria dei/delle soci/ie potrà prorogare, alla scadenza, il termine di durata.

TITOLO II

Scopo ed Oggetto

ART. 4 (Scopo)

L'Associazione *non ha scopo di lucro* e persegue *finalità* civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, di una o più delle seguenti *attività* di interesse generale, in *forma* di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi di cui all'art. 5 del decreto leg.vo n. 117/2017 di cui alle lettere:

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del decreto leg.vo 117/2017 ;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

ART. 5 (Oggetto)

Per raggiungere lo scopo sociale l'Associazione, ispirandosi ai principi della fratellanza umana, sosterrà e collaborerà ad iniziative volte alla difesa dei diritti umani dei popoli nei paesi in via di sviluppo organizzando iniziative dirette a:

- raccogliere contributi destinati a coloro che vivono in condizioni di disagio sociale nei paesi in via di sviluppo;
- entrare in contatto con la realtà di questi paesi per sostenere e collaborare a progetti rivolti a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni in condizione di bisogno, anche mediante l'utilizzo e l'invio di volontari.

Il sostegno sarà rivolto, in particolare, ai seguenti casi:

- minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento, disabilità e/o devianza;
- disabili fisici e/o psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee;
- indigenti;
- anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, deliberate dal Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6 (Ammissione e numero degli associati/e)

Il numero degli associati è illimitato, ma non inferiore al minimo di legge.

Possono aderire all'associazione *persone fisiche* che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 7 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 8 (Perdita della qualifica di associato/a)

La qualifica di associato/a si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato/a che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato/a può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati e le associate che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 9 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il/la Presidente;
- il/la Vicepresidente;
- il/la segretario/a;
- l'Organo di Controllo, se nominato;
- l'Organo di Revisione, se nominato.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 10 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associata/o.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'Associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Le Assemblee Straordinarie, di modificazione dello statuto, sono valide in prima convocazione con la presenza del 75 % dei soci/ie e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

In seconda convocazione, le Assemblee Straordinarie sono valide con la presenza della metà più uno e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'Associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

Le riunioni possono essere tenute in teleconferenza purché atte ad identificare i partecipanti.

ART. 11 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione e *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra tre e sette, purché di numero dispari, nominati dall'Assemblea tra i propri associati, per la *durata* di tre anni e sono *rieleggibili*.

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso fosse composto da 3 componenti, è validamente costituito con la presenza di tutti i membri.

Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le riunioni possono essere tenute in teleconferenza, purché atte ad identificare i partecipanti.

Gli amministratori/trici entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



ART. 12 (Presidente-Vicepresidente-Segretario/a)

La/il Presidente *rappresenta legalmente* l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

La/il Presidente è *eletta/o* dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

La/il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

La/il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

La/ il Vice Presidente sostituisce la/il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il/la Segretario/a provvede alla registrazione, su apposito libro, dell'iscrizione di nuovi soci.

Redige i verbali delle sedute delle Assemblee Soci e del Consiglio Direttivo.

Firma, su incarico del Presidente, la corrispondenza e i mandati di pagamento.

Il/la Segretario/a inoltre svolge anche la funzione di Tesoriere. In tale veste, egli è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'Associazione da lui riscosse o affidategli; è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Provvede alla tenuta del libro cassa e degli altri libri e documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa.

Le somme incassate, a qualsiasi titolo, dovranno da lui essere versate nei conti correnti bancari o postali indicati dal Consiglio Direttivo.

ART. 13 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato dall'assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge ed ha durata per un triennio; può essere riconfermato.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il *bilancio sociale* dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 15 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 16 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 17 (Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 18 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano 100 mila euro annui, s.m.i., l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano 1 mln di euro annui, s.m.i., l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 19 (Libri sociali)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 20 (Volontari/ie)

I/le *volontari/ie* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Alle/ai volontarie/i possono essere *rimborsate* dall'Associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.

La qualità di volontaria/o è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve *assicurare* i volontari/ie contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 21 (Lavoratrici/ori)

L'Associazione può assumere lavoratrici/ori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. purché non associati.

ART. 22 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'Associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo *parere positivo* dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo associativo competente.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 23 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal *Codice civile*.

ART. 24 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17 e ss. mm. ii., in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ODV ed ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Le disposizioni contenute nel presente Statuto, incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.

Finché l'Associazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

nonché l'obbligo di:

- svolgere le attività di cui al c. 2, art. 10, D.Lgs. 460/1997, principalmente nei confronti persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Il presente Statuto, composto di n. 24 articoli e steso su 6 fogli è stato letto e approvato all'unanimità nell'Assemblea Straordinaria Soci del 2 ottobre 2023.

La Segretaria

Claudia Tinto



La Presidente

Barbara Beltrame

